

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”

**Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE**

Articolo 1

Spesa a carattere pluriennale, risorse da Accordi di programma quadro e disposizioni sul debito

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
2. Le risorse statali trasferite alla Regione Puglia nell’ambito dell’attuazione di interventi previsti dagli Accordi di Programma-quadro sono imputate al capitolo di entrata 2032334, di nuova istituzione, della UPB 040323, denominato “Risorse statali per interventi previsti da Accordi di Programma-quadro”.
3. All’art. 71, secondo comma, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 le parole: “25 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate iscritte in bilancio nel Titolo I” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione”.

**Titolo II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO**

**Capo I
Disposizioni tributarie**

Articolo 2

Aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2012

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni:

- per i redditi sino a euro 15.000: 0,3 per cento
- per i redditi oltre euro 15.000 e sino ad euro 28.000: 0,3 per cento;
- per i redditi oltre euro 28.000 e sino ad euro 55.000: 0,5 per cento;
- per i redditi oltre euro 55.000 e sino ad euro 75.000: 0,5 per cento;
- per i redditi oltre euro 75.000: 0,5 per cento.

In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n°917, la maggiorazione dell’addizionale pari a 0,3 per cento, permarrà sul primo scaglione di reddito, la maggiorazione dell’addizionale pari a 0,3 per cento permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre la maggiorazione dell’addizionale pari a 0,5 per cento permarrà sui successivi scaglioni.

Le disposizioni dei commi precedenti assicurano la differenziazione della addizionale regionale all’IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

2. Per l’esercizio finanziario 2012, una quota pari a 40 milioni di euro derivanti dal gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui al comma 1 è assegnata al bilancio autonomo.

3. Qualora il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma 1, al netto della quota di cui al comma 2, sia insufficiente alla copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria come rideterminati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2005)), detta copertura è assicurata nel corso del 2012 dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione in parte libera ovvero, ove fosse insufficiente, da una pari riduzione degli stanziamenti e dell'impegnabilità di spesa di parte corrente del bilancio autonomo.

4. La riduzione di cui al comma precedente dovrà essere adottata con provvedimenti della Giunta Regionale entro il 30 agosto 2012 e comunicata al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui al comma precedente.

Articolo 3

Aliquota IRAP per l'anno 2012

1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia), come richiamate nell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), sono confermate per l'anno 2012.

Articolo 4

Riversamento diretto delle somme a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionale regionale al reddito delle persone fisiche derivanti da controllo fiscale

1. La convenzione di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) prevede che, a decorrere dall'anno 2012, le somme derivanti dalle attività di liquidazione, accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono riversati direttamente presso la Tesoreria regionale.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionale regionale al reddito delle persone fisiche, e relativi interessi e sanzioni.

3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite nella convenzione di cui al comma 1.

Articolo 5

Riduzione della sanzione amministrativa applicabile alla tassa automobilistica regionale

1. Il Servizio Finanze può, nell'ambito delle attività preliminari all'accertamento della tassa automobilistica regionale, inviare avvisi bonari utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del soggetto passivo ed alla determinazione del corrispondente debito tributario.

2. L'avviso bonario può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario secondo le risultanze del sistema informativo tributario relativo alla tassa automobilistica regionale per consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione.

3. L'avviso bonario è atto non dotato di forza autoritativa e non è idoneo ad assumere carattere di definitività nei confronti del contribuente.

4. Il pagamento dell'avviso bonario comporta la riduzione ad un terzo della sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Articolo 6

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'art. 3, comma 24, L.28 dicembre 1995, n° 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), si applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, compresi i fanghi palabili:

- a) conferiti in discarica;
- b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

2. Il tributo è dovuto dai seguenti soggetti passivi:

- a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;
- b) dal gestore di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia;
- c) da chiunque esercita attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.

L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della L. 549/1995, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione prima della constatazione delle violazioni di legge.

3. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all'art. 3, comma 28, della Legge 28 dicembre 1995 n°549, nonché all'art.190 del D.Lgs. 152/2006, alla cui tenuta sono obbligati, mediante annotazione per quantità e codice CER dei rifiuti in ingresso, tutti i soggetti passivi. E' fatto obbligo ai gestori di annotare sui detti registri le quantità in peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia indicata nell'art. 3, commi 29 e 40 della Legge 28 dicembre 1995 n°549. A decorrere dalla completa attuazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D. Lgs 152/2006, con Delibera di Giunta Regionale, da pubblicarsi sul BURP, sono predisposte le istruzioni per l'applicazione del SISTRI al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il tributo è determinato secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39 della Legge 28 dicembre 1995 n° 549, con le modalità indicate ai successivi commi del presente articolo. Ai fini dell'applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitato in forza di ordinanza sindacale ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006, equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. 152/2006. Si intende per discarica quanto previsto alla lettera g), 1° comma, articolo 2, D.Lgs. 13 gennaio 2003 n° 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.).

4. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero degli stessi rendendo altresì maggiormente virtuosi i processi di raccolta e selezione che consentano la raccolta differenziata (RD) di qualità e la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi è così determinato:

- a) euro 0,0200 per i rifiuti speciali pericolosi;
- b) euro 0,0100 per i rifiuti speciali non pericolosi;
- c) euro 0,0065 per i rifiuti speciali misti da costruzione e demolizioni;
- d) euro 0,02582 per i rifiuti solidi urbani (RSU) in genere; per l'incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia; quando non sia possibile applicare la tabella di cui all'allegato 1; in caso di discariche abusive, abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani è determinato a partire dall'aliquota massima di euro 25,82 (venticinque/82) a tonnellata, sulla base dei seguenti criteri di premialità:

1. adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal d.lgs 152/2006;
2. elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata;
3. elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale;
4. elevata qualità del sistema di monitoraggio e controllo della raccolta anche mediante sistemi informativi territoriali.

Gli indicatori di premialità sono definiti nell'allegato 1 alla presente legge.

6. In assenza delle previste alternative di recupero energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 comma 1 lettera p) del d.lgs 36 del 13 gennaio 2003, previa regolamentazione da parte degli ATO e/o dei Comuni in forma singola o associata, i sovralli prodotti dalla lavorazione di materiale rinveniente da raccolta differenziata di Rsu o dalla produzione di Combustibile derivato da rifiuti (Cdr), non altrimenti recuperabili, possono essere smaltiti nella discarica a servizio del bacino di appartenenza del comune conferitore. Agli scarti ed ai sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l'aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi.

7. L'aliquota massima (aliquota di prima fascia) sarà applicata ai Comuni che non raggiungono, nel periodo di riferimento 1 settembre – 31 agosto di ciascuna annualità, il 40% di raccolta differenziata.

Ai comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 30% ma inferiori al 40% sono riconosciute le seguenti premialità:

-) riduzione del 12,5% dell'aliquota di prima fascia al raggiungimento dell'obiettivo di efficienza n. 1 di cui al comma 5; detto indicatore potrà essere utilizzato nelle annualità successive a condizione che vengano raggiunte le percentuali di RD previste dal d. lgs 152/2006;

-) riduzione di un ulteriore 12,5% dell'aliquota di prima fascia al raggiungimento dell'obiettivo di efficienza n. 2 di cui al comma 5 .

Ai Comuni che registrano percentuali di raccolta differenziata pari o superiori al 40% è riconosciuto l'abbattimento del 55% dell'aliquota massima (aliquota di seconda fascia). Ai medesimi comuni è riconosciuta altresì la riduzione del 40% dell'aliquota di seconda fascia al raggiungimento degli obiettivi di efficienza n.ri 1, 2 e 3 di cui al comma 5.

Ai Comuni che abbiano raggiunto nel periodo di riferimento 1 settembre – 31 agosto di ciascuna annualità gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal D.Lgs 152/2006, si applica l'ammontare di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani pari ad euro 5,17 per ciascun chilogrammo di rifiuto conferito qualora abbiano raggiunto gli obiettivi di efficienza n.ri 1, 2, 3 e 4 di cui al comma 5 (aliquota di terza fascia).

Per l'anno 2013 viene comunque riconosciuta una premialità pari al 15% dell'aliquota massima a tutti i Comuni che abbiano realizzato la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.

8. Gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) o i comuni singoli o associati sono tenuti a comunicare mensilmente i dati relativi alla produzione dei rifiuti solidi urbani e i quantitativi raccolti in maniera differenziata e avviati a impianti di riciclaggio (recupero e/o valorizzazione) inserendo i suddetti dati, inerenti le quantità e la qualità dei rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata e differenziata, con specificazione delle relative destinazioni, direttamente on-line. L'inserimento dei predetti dati andrà effettuato sul portale ambientale della Regione Puglia, all'indirizzo www.regione.puglia.it/ambiente, all'interno della sezione "Rifiuti e bonifica", nell'area riservata agli ATO o ai comuni con servizi associati o singoli, utilizzando il modello di cui all'allegato 2 alla presente legge. I dati sono resi disponibili sul sito della Regione Puglia al fine di consentirne l'accesso a tutti i cittadini e ai preposti enti di controllo. Le comunicazioni degli ATO o dei comuni

costituiscono la base informativa di riferimento per la determinazione dell'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi applicabile.

9. Ai fini del calcolo dei quantitativi di rifiuto differenziato e indifferenziato si tiene conto:

a) per quanto attiene i rifiuti indifferenziati, delle quantità prodotte e conferite da ogni singolo ATO o comune certificate sulla scorta delle dichiarazioni prodotte dai gestori degli impianti a servizio del relativo ATO di competenza;

b) per quanto concerne i rifiuti differenziati, dei dati certificati direttamente dalle piattaforme dei consorzi di filiera, nel caso di comuni convenzionati nell'ambito dell'accordo quadro nazionale Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) - Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), o dagli impianti privati presso i quali i comuni singoli o associati conferiscono le varie tipologie di rifiuto.

Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata si devono considerare:

a) i rifiuti secchi recuperabili raccolti in maniera differenziata ed effettivamente avviati a idonei impianti di recupero;

b) i rifiuti organici avviati a effettivo recupero presso idonei impianti di compostaggio;

c) le parti dei rifiuti ingombranti, raccolti in maniera separata, effettivamente destinate a recupero;

d) i rifiuti inerti, purché assimilati agli urbani, provenienti direttamente da utenze domestiche.

10. Ogni anno gli ATO o i comuni singoli o associati attraverso i propri legali rappresentanti, trasmettono una specifica comunicazione all'Assessorato Qualità dell'Ambiente – Servizio Ciclo rifiuti e bonifica, secondo lo schema di cui all'allegato 3, contenente il riepilogo delle comunicazioni mensili di cui al comma 8 e le certificazioni rivenienti dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata, al fine della verifica della quantità di raccolta differenziata operata in ciascun comune. Tali comunicazioni devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno e contenere i dati relativi al precedente periodo 1° settembre-31 agosto al quale saranno riferite le percentuali di raccolta differenziata per la quantificazione dell'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da applicare nell'anno solare successivo. Entro il predetto 30 settembre, e con riferimento al periodo 1 settembre – 31 agosto, i gestori degli impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti solidi urbani residuali da raccolta differenziata comunicano all'Assessorato Qualità dell'Ambiente – Servizio Ciclo dei Rifiuti e bonifica, le certificazioni attestanti le quantità di rifiuto in ingresso all'impianto e quelle oggetto di smaltimento in discarica. Entro il 30 ottobre di ogni anno, con relativa determinazione del dirigente del Servizio Ciclo rifiuti e bonifica da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), si provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione dell'aliquota da applicare e all'assegnazione a ciascun comune o associazione di comuni, dell'aliquota di tributo relativa all'anno successivo. I soggetti passivi, sulla base della determinazione del dirigente del Servizio Ciclo rifiuti e bonifica, applicano l'imposta dovuta da ciascun conferente ai conferimenti in discarica dell'anno solare successivo. Entro il 31 luglio viene emanata una legge regionale solo ove vengano variate le aliquote inerenti i rifiuti speciali e i rifiuti solidi urbani, anche in ordine alla percentuale di raccolta differenziata e/o indifferenziata e in ogni altro caso previsto dalla normativa statale; in mancanza, permangono le aliquote precedentemente in vigore.

11. Il tributo è versato alla Regione entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito o di incenerimento, mediante apposito versamento su conto corrente intestato alla Regione Puglia con indicazione della causale di versamento, trimestre ed anno di riferimento ovvero mediante strumenti elettronici ed informatici, secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale. Il soggetto passivo del tributo è tenuto a specificare separatamente in fattura l'importo ricevuto dal conferitore a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica e ad effettuare il versamento dello stesso in misura corrispondente a quello fatturato, con le modalità di cui al periodo precedente. Gli importi sono arrotondati all'unità di Euro. Diversa forma di adempimento, mediante quanto previsto negli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n° 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema

di gestione delle dichiarazioni), potrà essere prevista mercè convenzione con la struttura di gestione di cui all'art. 22 D.Lgs. 9 luglio 1997 n° 241, e delibera di Giunta regionale, da pubblicarsi per estratto sul BURP.

12. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono tenuti a produrre, nel rispetto del d. lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche in tema di Codice dell'amministrazione digitale, la dichiarazione in forma telematica, su apposito applicativo web predisposto dal Servizio Finanze contenente i seguenti dati:

- a) denominazione della ditta e del legale rappresentante;
- b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
- c) quantità in peso dei rifiuti in chilogrammi, distinte per tipologia di rifiuto, così come previsto dal comma 29 dell'art. 3 L. 549 del 28 dicembre 1995, per ATO o per Comune di provenienza con l'evidenziazione della specifica aliquota applicata in base a quanto disposto dai precedenti commi da 3 a 10;
- d) indicazione dei versamenti effettuati.

Lo schema tipo di dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione è approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Finanze, da pubblicarsi sul BURP. Le dichiarazioni presentate in difformità al predetto schema, sono da considerarsi nulle.

13. All'accertamento del tributo, delle relative sanzioni ed interessi, provvede il Servizio Finanze della Regione Puglia.

Il personale del Servizio Finanze della Regione Puglia e gli altri funzionari previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n° 549, art. 3, comma 33, per l'assolvimento dei loro compiti possono accedere nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività o negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione.

I predetti soggetti redigono apposito processo verbale di constatazione che dovrà essere trasmesso al Servizio finanze della Regione Puglia.

Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle relative sanzioni possono essere utilizzati i verbali redatti dalla Guardia di Finanza, dal Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dalle Province e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dai Vigili Urbani, in relazione alla competenza ad essi attribuita dai singoli regolamenti comunali. Possono essere utilizzati altresì i dati consuntivi a seguito delle ordinanze di bonifica emanate dai sindaci dei Comuni ex art. 192, III comma, D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152.

Il Servizio finanze provvede alla contestazione della violazione mediante notifica al trasgressore, a mezzo raccomandata A.R., con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso e delle sanzioni.

Nel termine di sessanta giorni dalla notifica, il trasgressore può definire la controversia con il pagamento delle sanzioni indicate nell'atto di contestazione secondo le modalità di cui al comma 15, sesto periodo

Entro lo stesso termine il trasgressore può produrre deduzioni difensive al Servizio finanze della Regione oppure impugnare l'atto di contestazione dinanzi alle commissioni tributarie.

Nel caso di presentazione di deduzioni difensive non è ammessa impugnazione immediata e il termine di sessanta giorni per l'impugnazione decorre dalla notifica del provvedimento definitivo di irrogazione, che deve essere adottato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di presentazione delle suddette deduzioni.

14. Ove non sia possibile determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 40, della legge n. 549/1995, i rifiuti si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale di constatazione.

Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 40, della L.549/1995, lo stesso

si presume sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1,2 (fattore di conversione peso/volume pari a 1.200 Kg/m³). La quantificazione può essere effettuata sulla base dei verbali redatti dalla Guardia di Finanza, dal Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dalle Province e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dai Vigili Urbani, in relazione alla competenza ad essi attribuita dai singoli regolamenti comunali ovvero dai dati consuntivi a seguito dell'ordinanza di bonifica emanata dal sindaco del comune ai sensi dell'art. 192, III comma, D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152..

In tutti i casi di discariche abusive e di discariche non abusive i cui registri, comunque, non consentano l'esatta specificazione per tipologia e qualità, nonché la corretta certificazione delle quantità dei rifiuti solidi di cui ai commi 28 e 40 della Legge 549 del 1995, si applica l'aliquota di imposta vigente più elevata, in aggiunta all'applicazione della disciplina sanzionatoria delle violazioni alla normativa di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 e successive modifiche ed integrazioni.

15. La misura della sanzione amministrativa per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, è applicata dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da € 103 a € 516.

Per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine previsto dal precedente comma 12 si applica la pena pecuniaria da 51,65 a 309,87 euro. Il ritardo superiore a trenta giorni equivale alla omessa dichiarazione.

Nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l'accesso di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 agli aventi titolo a norma del precedente comma 13 o, comunque, non esibiscano, a richiesta, la necessaria documentazione per i relativi controlli, si applica la sanzione da 1.032,91 a 6.197,48 euro.

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo, come da artt. 16 e 17 del d. lgs n. 472 del 18 dicembre 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo e della sanzione. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) ed al Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni e integrazioni. Ai ritardati, insufficienti od omessi versamenti, è applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 471/1997. Nei casi di cui al periodo precedente non trova applicazione l'art. 16 del d. lgs 472/1997.

16. Per la riscossione coattiva, si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. n°46 del 26 febbraio 1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non previsto nel presente articolo relativamente alle controversie in materia di applicazione del tributo, si rinvia alle norme di cui al D.Lgs. n°546 del 31 dicembre 1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L'Ufficio dell'ente regionale cui notificare il ricorso, come da articolo 16 del decreto legislativo n° 546/1992, è individuato nel Servizio Finanze della Regione Puglia.

17. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei casi di mancata dichiarazione o di contestazione di discarica abusiva, abbandono, scarico, deposito incontrollato di rifiuti, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata constatata la violazione.

Il credito dell'Amministrazione regionale per l'imposta, gli interessi e le sanzioni, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

18.L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente od erroneamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza alla Regione Puglia - Servizio Finanze.

L'eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile.

19.Gli enti o gli organismi competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione delle discariche o degli impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale o regionale devono trasmettere al Servizio Finanze della Regione Puglia le nuove autorizzazioni, complete dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati ed ogni informazione rilevante ai fini dell'applicazione del tributo, entro trenta giorni dalla data del rilascio; entro lo stesso termine devono essere altresì comunicate le modifiche alle autorizzazioni esistenti.

20.Una quota pari al dieci per cento del tributo da riscossione spontanea, al netto delle somme rimborsate di cui al precedente comma 18, è dovuta alle Province in ragione dell'ubicazione delle discariche autorizzate e degli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna Provincia.

21.Per le finalità di cui al comma 27, art. 3 Legge 549 del 28 dicembre 1995, è istituito un apposito fondo pari al venti per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto delle somme di cui ai precedenti commi 18 e 20.

L'impiego delle risorse affluite al predetto fondo è disposto con delibera della Giunta regionale.

È istituito un fondo da destinare al sostegno dei costi sopportati dai comuni maggiormente performanti per la gestione del ciclo dei rifiuti. Con legge di bilancio, il suddetto fondo è dotato in misura non superiore al 50% del tributo riscosso al netto delle quote di cui al primo periodo del presente comma e del comma 20.

Con apposita Delibera di Giunta Regionale si provvederà a definire i criteri e le modalità di impiego delle somme costituenti il fondo di cui al periodo precedente. Nel bilancio di previsione della Regione Puglia sarà istituito apposito capitolo di spesa denominato: "Fondo per il sostegno nella gestione dei Rifiuti Solidi Urbani".

Con la stessa delibera viene disposta la destinazione della quota parte del fondo, corrispondente al gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, a investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al tributo.

22.Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla L.549 del 28 dicembre 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

23. Al fine di garantire la funzionalità di tutte le attività connesse all'Osservatorio Regionale dei Rifiuti nonché delle attività già avviate e da avviarsi in materia di riduzione della produzione dei rifiuti, con legge di bilancio è possibile aumentare la quota annua della dotazione complessiva del capitolo 611087 "Spese per favorire la minore produzione dei rifiuti e le altre attività di cui alla legge 549/95 art. 3 comma 27"

24.Con il presente articolo è abrogata la Legge regionale 22 gennaio 1997 n° 5 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e gli artt. 8 e 9 della Legge regionale 3 ottobre 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), ad eccezione dei commi da due a quattro dell'art.9 Legge regionale 3 ottobre 2007 n°25 che restano in vigore fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 7

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 31/12/2010, n. 19

All'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, le parole: "Al fine di assicurare la copertura delle spese relative alle azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà di cui all'articolo 33 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)," sono soppresse;
- b. al comma 5, le parole: "i consumi di carburante" sono sostituite dalle seguenti: "il carburante erogato";
- c. il comma 6 è sostituito dal seguente: "Gli uffici dell'Agenzia delle dogane effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base dei controlli effettuati dalla stessa Agenzia, dalla Guardia di Finanza, dal Servizio Finanze della Regione Puglia e sulla base delle dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996, dai soggetti passivi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e trasmettono alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio di competenza. La Regione Puglia, per il tramite del Servizio Finanze, ha facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti presso gli impianti di distribuzione di carburante e può richiedere agli uffici dell'Agenzia delle dogane i dati ritenuti necessari per l'esecuzione dei controlli di propria competenza; eventuali infrazioni o irregolarità sono segnalate agli stessi uffici dell'Agenzia delle Dogane, competenti per l'accertamento. All'effettuazione dei controlli può altresì provvedere la Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e ai sensi dell'articolo 18 del d. lgs. 504/1995";
- d. al comma 7, il periodo: "Non si applica l'indennità di mora prevista dall'articolo 3, comma 4, del d. lgs. 504/1995." è soppresso;
- e. al comma 8, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "alla predisposizione dei ruoli provvede l'Agenzia delle Dogane che indica la Regione Puglia quale ente creditore."
- f. al comma 9, le parole: "; in caso di accertamento emanato dal Servizio finanze della Regione Puglia, l'ufficio dell'ente locale cui notificare il ricorso, come previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 16 del d.lgs. 546/1992, è individuato nel Servizio finanze della Regione Puglia" sono soppresse;
- g. al comma 10, dopo le parole "entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione", sono aggiunte le parole "e devono contenere l'indicazione della Regione Puglia quale ente creditore"
- h. al comma 12, le parole: "collegato per euro 15.000.000 al capitolo di spesa 785000 "Azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà (articolo 33 della l.r. 19/2006). Cofinanziamento regionale asse 3 P.O. FESR 2007-2013" dell'unità previsionale di base (UPB) 05.02.01 "Servizio programmazione e integrazione servizi sociali" sono soppresse.

Capo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 8.

Interventi per la valutazione tecnico-procedurale ed economico patrimoniale inerenti le Società partecipate dalla Regione

1. Al fine di assicurare i necessari approfondimenti tecnico-procedurali ed economico patrimoniali inerenti le Società partecipate dalla Regione, anche con riferimento a processi di valorizzazione dell'esistente ai fini dell'attività strumentale propria della Regione, in esito alla dismissione e/o a situazioni di crisi aziendale, è istituito apposito capitolo di bilancio denominato "Interventi per Studi di fattibilità e valutazione tecnico finanziaria e patrimoniale delle Società partecipate dalla Regione e per la predisposizione di piani di ristrutturazione" e sono autorizzati per l'anno 2012 gli oneri relativi, iscritti nell'Unità previsionale di base UPB 6.3.1 per l'anno finanziario 2012 pari a Euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa.

Art. 9

Finanziamento interventi per il controllo e la certificazione di bilancio delle Aziende Sanitarie

1. Al fine di consentire l'implementazione delle attività del Servizio Controlli - con riferimento al monitoraggio e controllo dei sistemi contabili ed alla certificazione di bilancio delle aziende sanitarie attraverso la definizione e l'aggiornamento degli strumenti contabili e per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo, la definizione di procedure e strumenti per la rendicontazione sociale, la messa a punto di un sistema di relazioni e reti, interne ed esterne, funzionali all'attività del Servizio - è istituito nell'ambito della UPB 6.3.1 il capitolo così denominato "Spese per l'implementazione del controllo e la certificazione di bilancio delle Aziende Sanitarie". Per l'anno 2012 lo stesso capitolo è dotato di uno stanziamento, in termini di cassa e competenza, pari ad Euro 300.000,00.

Art. 10

Interventi inerenti la verifica e il monitoraggio degli aspetti finanziari e contabili dei fondi di derivazione comunitaria

1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento informativo degli aspetti di finanza regionale con riferimento ai fondi di derivazione comunitaria, nell'ambito delle attività attribuite al Servizio Controlli con riferimento all'iscrizione dei fondi, alle variazioni in corso di programmazione, alle modifiche in materia di cofinanziamento, alla normativa in materia di patto di stabilità, alla rendicontazione finale dei fondi di derivazione comunitaria, nonché alla valutazione ex-post - è istituito nell'ambito della UPB 6.3.1 il capitolo così denominato "Interventi finalizzati inerenti il bilancio, la rendicontazione e la valutazione ex-post dei fondi di derivazione comunitaria". Per l'anno 2012 lo stesso capitolo è dotato di uno stanziamento, in termini di cassa e competenza, pari ad Euro 150.000,00.

Articolo 11

Norma finanziaria sulle alienazioni del demanio armentizio

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), sono inseriti i seguenti:

“ 2 bis. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, lettera b), in caso di acquisto spetta una riduzione pari a un terzo del prezzo di cui al precedente comma 2”.

“ 2 ter. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, lettera b), in caso di acquisto di aree tratturali occupate da costruzioni effettivamente utilizzate, al momento della presentazione dell'istanza, in

modo prevalente come abitazioni, spetta una riduzione pari al 90% del prezzo di cui al precedente comma 2, lettera b).”

“2 quater. I destinatari delle agevolazioni di cui al precedente comma 2 ter, in caso di trasformazione edilizia del bene nei cinque anni successivi all’acquisto, sono tenuti al versamento di un ulteriore somma pari alla differenza tra il prezzo di cui al precedente comma 2 bis e quanto già versato; all’uopo viene apposta specifica annotazione nei pubblici registri immobiliari all’atto della trascrizione.

Art. 12

Utilizzazione risorse ex art. 8 l.r. n. 34/2009

1. Le somme residue rivenienti dalla gestione delle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 per la concessione di aiuti in regime di "de minimis" in favore delle imprese agricole, restano destinate all'Agricoltura e potranno essere utilizzate secondo criteri e priorità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 13

Contributo regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 4.6.1997, n. 143


1. Allo scopo di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni già trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 4.6.1997, n.143 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale", sono istituiti i seguenti nuovi capitoli di spesa con le dotazioni finanziarie a fianco di ciascun capitolo indicate:

U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	DOTAZIONE FINANZIARIA
01.01.01	C.N.I.	Contributo regionale per interventi di manutenzione ordinaria realizzati dai Consorzi di Bonifica - (D.Lvo.143/97)	1.000.000,00

U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	DOTAZIONE FINANZIARIA
01.01.01	C.N.I.	Contributo regionale per interventi di manutenzione straordinaria realizzati dai Consorzi di Bonifica - (D.Lvo.143/97)	1.000.000,00

U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	DOTAZIONE FINANZIARIA
01.02.01	C.N.I.	Interventi regionali in favore dei produttori della pesca, dell'acquacoltura e delle acque interne ai sensi del D.Lvo. L43/97	600.000,00

U.P.B.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	DOTAZIONE FINANZIARIA
--------	----------	---------------	-----------------------

01.03.02	C.N.I.	Spese per la realizzazione del programma regionale delle attività di divulgazione e promozione commerciale - (D.Lvo. 143/97)	 4.759.000
----------	--------	--	--

2. Il Capitolo 111125 già istituito con legge di variazione al bilancio n. 14 del _____ nell'ambito della UPB 1.1.7., assume la seguente nuova denominazione "Contributo per l'attuazione del programma regionale sui controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne svolti dalle associazioni degli allevatori, - Legge 15.1.1991 n.30 - (D.Lvo. 143/97)", con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2012 di € 1.100.000,00.

Art. 14

Attività di controllo nel settore degli ortofrutticoli freschi

1. In attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543 del 7 giugno 2011 della Commissione, recante "modalità di applicazione n. 1234 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati e del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n 5462 del 3/8/2011, la Regione rappresenta l'autorità competente:

- alla formazione specifica delle figure professionali addette alla verifica della conformità dei prodotti ortofrutticoli di cui gli operatori devono disporre ai fini dell'autorizzazione all'uso del logo comunitario e all'autocontrollo dei prodotti ortofrutticoli in esportazione, in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 543/2011;
- alla esecuzione dei controlli aggiuntivi sul proprio territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nel bilancio della regione per l'esercizio 2011 un capitolo di spesa denominato "Spese per la formazione di figure professionali addette alla verifica della conformità dei prodotti ortofrutticoli. - Reg. (UE) n.543/2011 e DM 5462 del 3/8/2011", con una dotazione finanziaria di euro 50.000,00.

Art. 15

Semplificazione adempimenti amministrativi in agricoltura.

- Integrazioni all'art. 10 l.r. n. 34/2009

1. Ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni nei processi autorizzativi, per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, nei procedimenti di certificazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e di assegnazione del carburante agricolo agevolato, è facoltà dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la presentazione dell'istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, può individuare ulteriori procedimenti, anche di competenza degli Enti locali e degli Enti o società vigilate e/o partecipate dalla Regione, per la presentazione delle istanze ai sensi del precedente comma 1.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli adempimenti istruttori riferiti ai singoli procedimenti cui i centri autorizzati di assistenza agricola sono tenuti, i termini massimi di conclusione dei procedimenti, nonché eventuali requisiti aggiuntivi per i centri autorizzati di assistenza agricola.

4. Le Amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 3. Il termine decorre dal ricevimento dell'istanza istruita da parte dei centri di assistenza agricola, fatte salve eventuali integrazioni che potranno essere richieste dalle Amministrazioni competenti.

5. Gli oneri per le attività da affidare ai sensi del presente articolo fanno carico al capitolo di spesa 1150830 della UPB 00.01.02 già istituito con la legge regionale di bilancio per l'esercizio 2010 n. 34 del 31.12.2009 che assume la seguente nuova denominazione "**Concessione contributi ai centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.) per attività esercitate in regime di convenzione**", con una dotazione finanziaria di euro 50.000.

Art. 16

Rimborso finanziamento a tasso agevolato ai sensi dell'art. 72 della L. 289/2002

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 72 della L. 27/12/2002 n. 289 è istituito nel bilancio regionale vincolato, nell'ambito della UPB, il capitolo di entrata, denominato "L. n. 215/92 – VI bando. Rimborso finanziamento a tasso agevolato ai sensi dell'art. 72 della L. 289 del 2002", sul quale iscrivere l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso ai sensi della L. 25.02.1992 n. 215 e del D.M. 2.11.2004.

Art. 17

Attività di competenza regionale in materia di controllo dei pericoli di incidente rilevante

1. Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'art. 25 del D.lgs. 334/1999 e s.m.i. e della L.r. 6/2008 in materia di controllo dei pericoli di incidente rilevante di competenza regionale, sono istituiti nel bilancio regionale autonomo i seguenti nuovi capitoli connessi:

a) nella U.P.B. 3.3.1 - entrata corrente "Proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali", il nuovo capitolo di entrata

- C.N.I., "*Proventi derivanti dall'esercizio delle attività di controllo di competenza regionale sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 334/1999 e s.m.i.*";

b) nella U.P.B. 9.7.1 - spese correnti "Rischio Industriale", i nuovi capitoli di spesa:

- C.N.I., "*Trasferimento ad Arpa-Puglia di risorse finanziarie finalizzate all'esercizio delle attività di controllo ai sensi della DGR n. 801 del 23 marzo 2010*".

- C.N.I., "*Spese per l'esercizio delle competenze regionali in materia di rischi di incidenti rilevanti ai sensi del D.lgs. 334/1999 e s.m.i.*".

Art. 18

Attività in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento

1. Al fine di consentire la compiuta attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (d.lgs. 59/05 e d.lgs. 152/2006 e s.m.i.), di competenza regionale, sono istituiti nel bilancio regionale autonomo i seguenti nuovi capitoli connessi:

a) nella U.P.B. 3.3.1 - entrata corrente "Proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali", il nuovo capitolo di entrata

- C.N.I., "*Proventi derivanti dallo svolgimento delle attività connesse con l'applicazione della normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento*";

b) nella U.P.B. 9.7.1 - spese correnti "Rischio Industriale", i nuovi capitoli di spesa:

- C.N.I., "*Trasferimento ad Arpa-Puglia di risorse finanziarie finalizzate all'esercizio delle attività di controllo in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento*";

- C.N.I., "*Spese per l'esercizio delle competenze regionali in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento*".

Art. 19

Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2002, n.1 recante “Norme di prima applicazione dell’art. 5 della l. 29.3.2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”

1. Il comma 2 dell’art. 13 della legge regionale n.1/2002 è sostituito dai seguenti:

“2. Il Direttore generale dell’A.RE.T. è commissario liquidatore delle Aziende sopresse ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2012 presenta alla Giunta regionale il rapporto sullo stato della liquidazione. Il rapporto contiene almeno:

- a) la ricognizione analitica della situazione finanziaria delle A.P.T.;
- b) i rendiconti finanziari sulla base dell’accertamento rispetto all’ultimo bilancio approvato;
- c) la ricognizione della situazione patrimoniale delle A.P.T. e dei rapporti attivi e passivi non esauriti;
- d) l’elenco dei beni immobili con i riferimenti catastali;
- e) l’elenco dei contenziosi in atto;
- f) l’elenco dei programmi comunitari di competenza delle A.P.T. ed ancora in atto.

2 bis. Successivamente all’approvazione del rapporto sullo stato della liquidazione ed alla sottoscrizione dei verbali di cui al successivo art. 14, comma 1, , con decreto del Presidente della Giunta regionale è dichiarata l’estinzione delle Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e la cessazione delle funzioni del Commissario liquidatore.

2 – ter. La Regione Puglia succede alle A.P.T. nei rapporti giuridici attivi e passivi non esauriti alla data di approvazione del rapporto di cui al comma 2 che precede ed alla gestione ed estinzione degli stessi procedono gli uffici regionali secondo la ripartizione di competenze definita dalla Giunta regionale con la menzionata delibera di approvazione. Fanno eccezione i programmi di cui alla lett. f) del precedente comma 2 che sono trasferiti all’A.RE.T. Nell’espletamento degli adempimenti previsti dal presente comma, gli uffici regionali incaricati si coordinano con il Direttore generale dell’A.RE.T.

2 – quater. La Regione Puglia succede alle A.P.T. ai sensi dell’art. 110 c.p.c. nei contenziosi di cui alla lett. e) del precedente comma 2, esclusi quelli concernenti i programmi di cui alla lett. f) dello stesso comma, nei quali succede l’A.RE.T, con i limiti previsti dall’art.111 c.p.c..”

2. Il comma 1 dell’art. 14 della legge regionale n.1/2002 è sostituito dal seguente:

“1. beni immobili inseriti nell’elenco di cui alla lett. e) del precedente art. 13, comma 2, dopo l’approvazione del rapporto sullo stato della liquidazione da parte della Giunta regionale, sono trasferiti alla Regione Puglia mediante la sottoscrizione di processi verbali di consegna che costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità dei beni immobili. Fino alla sottoscrizione dei predetti verbali il Commissario liquidatore di cui all’art. 13 che precede cura la gestione ordinaria e straordinaria dei suddetti beni.”

3.All’art. 14 della legge regionale n.1/2002 è aggiunto il seguente comma 3:

“3. Per la valorizzazione dei beni di cui al presente articolo, la Regione Puglia può avvalersi della collaborazione di istituzioni universitarie e di ricerca, amministrazioni, enti pubblici, organismi e agenzie specializzate.”

Art. 20

Spese per perizie e prestazioni tecniche

Al fine di consentire la corresponsione dei compensi dovuti a professionisti ed esperti per incarichi di C.T.U., C.T.P. e per l’esecuzione di indagini e verifiche, stime, valutazioni, perizie di parte e accertamenti tecnici preventivi in caso di contenziosi, nonché per la partecipazione a commissioni

di gara in materia di lavori pubblici è istituito, nell'ambito della UPB 09.01.04, il capitolo di spesa ----- denominato "Spese per C.T.U. e C.T.P., indagini e verifiche tecniche, stime, valutazioni, perizie di parte e accertamenti, tecnici preventivi, nonché partecipazione a commissioni di gara in materia di lavori pubblici", con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2012 di € 50.000,00.

Art. 21

Progetti regionali per i corretti stili di vita

1. Al fine di realizzare interventi per la diffusione della cultura dello sport e delle attività motorie, come previsto dall'articolo 1 comma 2 della legge regionale 4 dicembre 2006 n. 33 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti" ed allo scopo di finanziare progetti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con priorità a quelli della scuola primaria finalizzati a trasmettere nuovi modelli di stile di vita, correggere abitudini alimentari sbagliate, promuovere l'attività fisica, a cominciare dalle fasce di popolazione più giovane, è istituito, nell'ambito della upb _____, il capitolo di spesa n. _____ denominato: "Spese per il finanziamento di progetti regionali rivolti alla popolazione studentesca per la diffusione della cultura dello sport e delle attività motorie, con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila. Per gli anni successivi si provvederà nei limiti degli stanziamenti previsti nei corrispondenti bilanci di previsioni annuali e pluriennali.

2. I criteri, le priorità e le modalità per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 1 vengono determinati con proprio provvedimento dalla Giunta regionale.

Art. 22

Mobility manager

1. Al fine di assicurare il necessario supporto e la piena operatività del "mobility manager" di cui alla Dgr 795/2011, è istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, nell'ambito della UPB 03.00.01, il capitolo di spesa _____, denominato "Spese per la promozione e l'attuazione delle attività di mobility management", con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 20 mila. Per gli anni successivi si provvederà nei limiti degli stanziamenti previsti nei corrispondenti bilanci di previsioni annuali e pluriennali.

Art. 23

Spese di funzionamento della delegazione romana della Regione Puglia

1. Allo scopo di provvedere alle spese di funzionamento della delegazione romana della Regione Puglia è istituito nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 nell'ambito della upb 0.3.1, dedicato capitolo n. _____ denominato "Spese di funzionamento della delegazione romana della Regione Puglia", con una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa di euro 20 mila.

Art. 24

Norme per il governo del ciclo dei rifiuti in attuazione dell'art. 2 comma 186 bis l. 23 dicembre 2009 n. 191 e ulteriori norme per la gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis l. 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dall'art. 1, comma 1 quinquies della l. n. 26 marzo 2010 n. 42, la presente legge disciplina le competenze dei soggetti, che concorrono alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Puglia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'art. 118 Cost.

2. Ai sensi dell'art. 177 comma 2 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la gestione integrata del ciclo dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

3. Ai sensi dell'art. 183 comma 1 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per gestione integrata dei rifiuti si intende il complesso delle attività finalizzate ad ottimizzare la gestione dei rifiuti.
4. La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i criteri di cui all'art. 200 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
5. Ai sensi dell'art. 31 comma 1 della l.r. 6 luglio 2011, in conformità con gli indirizzi di cui all'art. 2 comma 38 lett. a) della l. 24 dicembre 2007 n. 244, a far data dal 1 gennaio 2012 gli ATO di cui al precedente comma sono ridotti a complessivi sei, ognuno dei quali coincidenti con il territorio di ciascuna provincia pugliese.
6. Ai sensi dell'art. 1 quinquies della l. 26 marzo 2010 n. 42, e per effetto della soppressione delle Autorità d'Ambito ivi prevista a far data dal 1 gennaio 2012, i Comuni esercitano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati a smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dall'art. 4 del d.l. 138/2011 convertito in l. 148/2011.
7. Spetta ai Comuni, nelle forme e modi previsti dalla legge, assicurare la gestione integrata dei rifiuti, determinare la tariffa per la gestione integrata dei rifiuti e assicurare la copertura del costo totale del servizio attraverso la contribuzione dei cittadini.
8. Ai fini della gestione delle fasi successive del ciclo relative al trattamento e smaltimento dei rifiuti i Comuni, in conformità ai principi di adeguatezza ed efficienza, si avvalgono degli impianti individuati dalla pianificazione regionale a servizio dell'ambito di appartenenza.
9. Al fine di garantire il rispetto dei principi di adeguatezza e di differenziazione nella gestione del ciclo dei rifiuti, spetta alle Province la ricognizione della dotazione impiantistica e la disciplina delle modalità di gestione degli stessi.
10. Le funzioni di cui ai commi 6, 7 e 8,, sono esercitate, nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 14 comma 28 della l. 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 e dell'art. 16 commi 1 e 2 della l. 14 settembre 2011 n. 14 di conversione del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, nelle seguenti forme:
 - a) in forma associata attraverso convenzione o unione di comuni, ai sensi degli artt. 30 e 32 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti,
 - b) in forma associata attraverso unione di Comuni ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti. In tal caso si applica, in deroga all'art. 32 commi 2, 3 e 5 secondo periodo del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la disciplina di cui all'art. 16 d.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in l. 14 settembre 2011 n. 148.
11. Nelle ipotesi di cui al precedente comma è fatto obbligo ai Comuni di individuare il Comune "capofila" con funzioni di coordinamento e rappresentanza.
12. Al fine di garantire la corretta gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e degli assimilati agli urbani, la Regione, qualora i comuni non provvedano all'individuazione del Comune capofila entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vi provvede con Deliberazione di Giunta Regionale, tenuto conto delle peculiarità territoriali dei Comuni associati, del numero di abitanti e delle performance registrate dagli stessi nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
13. Nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere all'unione di due o più Comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti è fatto obbligo al singolo Comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di gestire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in associazione con altro Comune limitrofo, rientrante nello stesso ambito territoriale ottimale; in tal caso il Comune demograficamente più grande svolge il ruolo di comune "capofila".
14. Seppur non venga fatto obbligo di gestire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in forma associata per i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, gli stessi sono tenuti a valutare la praticabilità, alla luce dei principi di efficienza ed economicità, della gestione del servizio in forma associata con altri comuni.

15. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito presso ciascuna Provincia il Comitato interistituzionale per la gestione del ciclo dei rifiuti.

16. Il Comitato si riunisce nella forma di Unione di Comuni appartenenti alla medesima provincia, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 267/2000 per l'esercizio delle seguenti funzioni:

- adozione e approvazione della pianificazione d'ambito territoriale;
- aggiornamento del piano d'ambito almeno ogni sei anni.

Nell'esercizio di tali funzioni il Comitato è presieduto dal Comune capoluogo di provincia.

17. Il Comitato è composto da un rappresentante della Provincia che lo presiede e da un rappresentante per ciascuno dei Comuni della Provincia per l'esercizio di poteri consultivi e di indirizzo politico in merito alla:

- pianificazione della gestione del ciclo dei rifiuti a livello di ambito provinciale;
- determinazione delle politiche tariffarie;
- localizzazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- modalità di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ambito della Provincia;
- modalità di gestione e di utilizzo degli impianti per il trattamento dei rifiuti presenti sul territorio.

18. Il parere del Comitato di cui al comma precedente, obbligatorio e non vincolante, si intende assunto con la maggioranza semplice dei partecipanti.

19. La partecipazione al Comitato di cui al comma 17 è a titolo gratuito.

20. Fatte salve le competenze in materia di gestione del ciclo dei rifiuti così come disciplinate dal d.lgs. 152/2006 e dalla l.r. 36/2009, alle Province vengono attribuite inoltre le seguenti funzioni:

- disciplina e monitora la regolare gestione dell'impiantistica pubblica;
- provvede ad aggiornare e, quando è stazione appaltante, a determinare le tariffe per il conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- provvede ad aggiornare e, quando è stazione appaltante, a determinare le tariffe per il trattamento dei rifiuti urbani da raccolta differenziata presso gli impianti nella titolarità pubblica;
- individua i criteri e le modalità di utilizzazione ottimale dell'impiantistica per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, sulla base della pianificazione regionale vigente.

21. L'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica.

22. Al fine di consentire la successione nelle posizioni giuridiche attive e passive già esistenti, i Presidenti delle AdA hanno l'obbligo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di redigere e di approvare lo stato patrimoniale del Consorzio ATO, individuando tutti i rapporti obbligatori esistenti.

23. Esperita l'attività di cui al comma precedente, i Presidenti delle AdA, nella loro funzione di Commissari liquidatori procedono alla formale cessazione del Consorzio. Il Commissario liquidatore esercita con propri Decreti ogni potere di governo dell'Autorità d'Ambito soppressa; provvede alla definizione di tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi, compresa la restituzione delle quote di capitale consortile ai Comuni originari conferitori; subentra in tutti i procedimenti amministrativi in corso di svolgimento avviati dalle AdA, ivi compresi quelli di affidamento con le modalità dell'evidenza pubblica, per il tempo strettamente necessario a condurli a compimento. A tali fini può anche avvalersi di un sub-commissario, che ha facoltà di designare. Ultimata la procedura di liquidazione, il Commissario trasmette la relazione sullo stato di liquidazione dell'Autorità d'Ambito ai soggetti interessati.

24. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in caso di inerzia del Presidente dell'AdA allo svolgimento delle attività di cui ai commi 22 e 23, un Commissario ad acta con il compito di provvedere alle suddette attività.

25. Con il presente articolo sono abrogati gli artt. 3 comma 1 lettera e), 5, 7, 8 commi 1, 3 e 5 e art. 9 della l.r. 36/2009 nonché l'art. 31, comma 2 della l.r. 14/2011.

Capo III
Disposizioni finali
Art. 25

Norma di rinvio

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l'anno finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014

TABELLA "A"

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI
SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

(in milioni di euro)

Settori di intervento	2012	2013	2014
Ragioneria (mutui)	265	263	256
Ragioneria (ruoli S.F.)	5	5	4
<i>Edilizia Residenziale</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
Totale	271	269	261

La presente legge verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Allegato 1 - definizione degli indicatori di efficienza del ciclo dei rifiuti solidi urbani

L'indicatore di premialità n.1 è raggiunto nel caso in cui i Comuni o gli ATO adeguano i contratti vigenti agli obiettivi di raccolta differenziata previsti nel D.Lgs. 152/06 entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge ovvero stipulino nel medesimo termine contratti per il servizio di raccolta che prevedano il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata definiti nel D.Lgs. 152/06

L'indicatore di premialità n.2 è raggiunto nel caso in cui la percentuale di impurità nella frazione organica raccolta sia inferiore al 7%, calcolata come media sul periodo di riferimento previsto nella presente legge

L'indicatore di premialità n.3 è raggiunto nel caso in cui vengano rispettate simultaneamente le seguenti percentuali di impurezze:

-) imballaggi cellulósici: impurezze < 2,5% per raccolta congiunta ovvero impurezze < 1,5 % per la raccolta selettiva

-) imballaggi in plastica: impurezze < 8%

-) imballaggi in vetro: frazioni estranee < 3% e percentuale di fini (passanti da maglia 10mm x 10 mm) < 5%

Le percentuali sopra indicate sono calcolate come media sul periodo di riferimento previsto nella presente legge. Le modalità di misurazione dei parametri sono quelli definiti nel vigente Accordo quadro ANCI-CONAI.

L'indicatore di premialità n. 4 è raggiunto nel caso in cui il Comune o l'ATO abbia adottato un sistema di monitoraggio e controllo delle quantità e della qualità delle frazioni raccolte in modo differenziato basato sugli strumenti dell' Information and Communication Technology, anche utilizzando sistemi di diagnostica real-time basati su sistemi informativi territoriali.

Allegato 3 - Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolte differenziate

Il sottoscritto (Nome e Cognome, data e luogo di nascita, residenza), legale rappresentante dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale o del Comune (denominazione Ente), nella consapevolezza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, **attesta** che per l'anno i/il Comuni/e (specificare elenco) hanno prodotto le seguenti quantità di rifiuti ed hanno raggiunto la seguente % di raccolta differenziata.

A	Rifiuti urbani complessivamente prodotti	Kg
B	Rifiuti da computare nella raccolta differenziata**	Kg
B ₁	Imballaggi	Kg
B ₂	Frazione organica biodegradabile avviata a recupero di materia	Kg
B ₃	Altre tipologie di carta (200101)	Kg
B ₄	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica	Kg
B ₅	Ingombranti a recupero	Kg
B ₆	Raccolta selettiva (pile, farmaci scaduti, contenitori T/F, inchiostri, vernici, olii, altri rifiuti urbani pericolosi)	Kg
C	Rifiuti urbani indifferenziati prodotti (200301) e rifiuti da	Kg

	spazzamento stradale (200303)	
I	Ingombranti a smaltimento (200307)	Kg
S	Scarti dei processi di lavorazione dei flussi raccolti in modo differenziato	Kg

RD	Raccolta differenziata***	$\% = [B/(A+S)]*100$
----	---------------------------	----------------------

* $A=B+C+D$

** $B= B1+B2+B3+B4+B5$; $B4 \leq 5\%$ di A, l'eventuale eccesso non potrà essere computato in B ma nel punto D.

*** $C = C1 + C2 + C3$

Si allegano alla presente le certificazioni rilasciate dai gestori degli impianti destinatari di tutte le rispettive frazioni merceologiche di rifiuti.

Data e firma

Mese	Gennaio
Anno	2007

TOTALE R.S.U.

DIFFERENZIATA		Kg
INDIFFERENZIATA		Kg

RIPARTIZIONE DIFFERENZIATA

Vetro	Kg	Impianto di Destinazione
	0	
Plastica	Kg	Impianto di Destinazione
	0	
Carta e Cartone	Kg	Impianto di Destinazione
	0	
Metalli	Kg	Impianto di Destinazione
	0	
Alluminio	Kg	Impianto di Destinazione
	0	
Pile	Kg	Impianto di Destinazione
	0	
Farmaci	Kg	Impianto di Destinazione
	0	
T. e/o F.	Kg	Impianto di Destinazione
	0	

Frazione Umida - Organica	Kg 0	Impianto di Destinazione
Frazione Umida - Sfalci di potatura	Kg 0	Impianto di Destinazione
RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche quali frigoriferi, lavatrici, computer, ecc.)	Kg 0	Impianto di Destinazione
Ingombranti (mobili, divani, ecc.)	Kg 0	Impianto di Destinazione
inerti da costruzione e/o demolizione	Kg 0	Impianto di Destinazione
Indumenti usati	Kg 0	Impianto di Destinazione
MultiMateriale	Kg 0	Impianto di Destinazione
Altri	Kg 0	Impianto di Destinazione